



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 04 agosto 2022

Deliberazione n. 2022/16/193

Oggetto: A. I. Valle Caudina. Comune di Cervinara. Istanza di insediamento nuova attività produttiva in ditta "Vetreria Casale di Francesco Casale" (P.IVA 01786570620) nel lotto individuato in catasto al Foglio n. 5 del Comune di Cervinara particella n. 652. Istanza acquisita al protocollo consortile al n. 2623 del 16/05/2022 e successive integrazioni protocollo consortile n. 4093 del 28/07/2022.

L'anno duemilaventidue il giorno 04 del mese di agosto alle ore 16.30 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	presente
3.	Yuri GIOINO	- Componente	assente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	presente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f., ing. Antonio Pizza

IL COMITATO DIRETTIVO

Vista l'istruttoria del Dirigente dell'Area Tecnica:

“Con nota a mezzo posta certificata del 14/05/2022 (acquisita al protocollo consortile al n. 2623 del 16/05/2022, in copia allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale) la ditta "Vetreria Casale di Francesco Casale", con sede legale in Cervinara (AV) (CAP 83012) alla zona industriale ASI snc, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio con numero di REA AV-203807 P.IVA n. 01786570620, ha trasmesso (ai sensi del regolamento Consortile vigente approvato con deliberazione del Consiglio Generale n. 2021/3/5 del 21/05/2021) istanza di Nulla Osta per insediamento nuova attività produttiva da attuare nel lotto industriale individuato in catasto al Foglio n. 6 del Comune di Cervinara particella n. 652, di proprietà di Casale Maddalena (già I.V.M.C. di Casale Maddalena).

Lo scrivente, a cui è stata assegnata l'istanza innanzi esplicitata, in qualità di Dirigente dell'Area Tecnica Consortile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., con nota consortile protocollo n. 2657 del 18/05/2022, ha dato comunicazione dell'avvio della fase istruttoria per il rilascio del parere di competenza in merito all'istanza di insediamento della ditta "Vetreria Casale di Francesco Casale".

In seguito all'esame della documentazione trasmessa, con successiva nota consortile protocollo n. 2990 del 03/06/2022, è stata formulata dallo scrivente richiesta di integrazione e chiarimenti alla documentazione presentata (acquisita al protocollo consortile al n. 2623 del 16/05/2022).

La ditta "Vetreria Casale di Francesco Casale" con PEC del 26/07/2022 (acquisite al protocollo consortile al n. 4093 del 28/07/2022) ha inoltrato documentazione integrativa a riscontro della richiesta di chiarimenti effettuata dal Consorzio.

L'istanza di insediamento in oggetto risulta presentata nel rispetto di quanto previsto e disciplinato dal "Regolamento per gli insediamenti e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle aree e negli agglomerati industriali consortili" (che per brevità di seguito verrà indicato con la parola "Regolamento") approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021. L'istanza risulta, inoltre, presentata secondo il modello (allegato 2) previsto dal Regolamento e completa di tutti gli allegati nel medesimo indicati.

La ditta "Vetreria Casale di Francesco Casale" ha richiesto il nulla osta del Consorzio per l'insediamento di una nuova attività produttiva nell'Area Industriale di Valle Caudina e nello specifico nel lotto edificato individuato in catasto al Foglio n. 6 del Comune di Cervinara particella n. 652, nella disponibilità della richiedente che, in data 15 luglio 2021, ha sottoscritto contratto di locazione con la ditta proprietaria dell'immobile (Casale Maddalena) che risulta registrato all'Agenzia delle Entrate in data 29/07/2021 al n.003555 serie 3T.

L'istanza di insediamento presentata rientra nella fattispecie "insediamento in aree e/o immobili di cui il soggetto richiedente abbia già la proprietà e/o la disponibilità", prevista dall'art. 4 comma 1 lettera b) del "Regolamento".

Preso atto:

- che con contratto di locazione di immobile la società "Vetreria Casale di Francesco Casale" è entrata nella disponibilità dell'immobile (individuato in catasto al Foglio n. 6 del Comune di Cervinara particella n. 652) oggetto dell'istanza di insediamento in epigrafe;
- della relazione descrittiva e del business plan trasmesso, al cui contenuto si rinvia per eventuali approfondimenti, dai quali si rileva che la società "Vetreria Casale di Francesco Casale" intende avviare un'attività di "lavorazione del vetro - vetreria".

Dato atto che:

- non è prevista la realizzazione di opere a farsi e, pertanto, l'immobile verrà utilizzato nello stato attuale in cui si trova;
- lo stato dei luoghi risulta conforme ai titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Cervinara come da dichiarazione asseverata (allegata all'istanza) a firma dell'architetto Valeria Lampariello;



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

- il lotto interessato dall'insediamento rientra nel perimetro dell'area ASI di Valle Caudina in zona destinata a insediamenti industriali;
- l'attività che la società "Vetreria Casale di Francesco Casale" intende svolgere nell'immobile detenuto in locazione (in catasto al Foglio n. 6 del Comune di Cervinara particella n. 652) è compatibile con quanto previsto dalle norme di attuazione del PRT Consortile Valido per l'agglomerato industriale di Valle Caudina;
- la Società, in ottemperanza a quanto disposto dal C.D. del Consorzio con deliberazione n. 2021/12/132 del 11/05/2021, ha versato l'importo dovuto di € 1.220,00= IVA inclusa (per spese istruttorie istanza insediamento), € 376,37= IVA inclusa (per contributi e oneri consortili);

Visto

il Regolamento per gli insediamenti e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle aree e negli agglomerati industriali consortili (approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021).

Vista

la Legge Regione Campania n. 19/2013.

Visto

l'art. 10 dello statuto consortile vigente.

Si propone di:

- accogliere l'istanza d'insediamento in oggetto e per effetto concedere nei limiti di competenza del Consorzio (fissati dalla Legge Regione Campania del 06/12/2013 n. 19 e dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021.) il nulla osta preliminare all'insediamento della società "Vetreria Casale di Francesco Casale" nel lotto industriale individuato in catasto al Foglio n. 6 del Comune di Cervinara particella n. 652;
- approvare lo schema di convenzione preliminare (previsto dal regolamento consortile vigente) in copia allegato;
- chiarire che il nulla osta preliminare all'insediamento della società "Vetreria Casale di Francesco Casale" resta condizionato, a pena di decadenza dello stesso, all'obbligo:
 - del rispetto della disciplina, condizioni e prescrizioni esplicitati dal "Regolamento per gli insediamenti e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle aree e negli agglomerati industriali consortili" approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021;
 - della presentazione al Comune competente di apposita istanza necessaria a munirsi dei titoli abilitativi finalizzati all'avvio dell'attività;
 - della sottoscrizione della convenzione preliminare entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione di rilascio del nulla osta preliminare;

Ritenuto di poter accogliere la proposta di provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica ed in conformità alla stessa;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Il preambolo costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di accogliere l'istanza d'insediamento in oggetto e per effetto concedere nei limiti di competenza del Consorzio il nulla osta preliminare all'insediamento della società "Vetreria Casale di Francesco



Casale" nel lotto industriale individuato in catasto al Foglio n. 6 del Comune di Cervinara particella n. 652

3) Di approvare lo schema di convenzione preliminare in copia allegato, autorizzando il Presidente alla sottoscrizione;

4) Di chiarire che il nulla osta preliminare all'insediamento della società "Vetreria Casale di Francesco Casale" resta condizionato, a pena di decadenza dello stesso, all'obbligo:

- del rispetto della disciplina, condizioni e prescrizioni esplicitati dal "Regolamento per gli insediamenti e il monitoraggio degli insediamenti produttivi nelle aree e negli agglomerati industriali consortili" approvato con deliberazione del Consiglio Generale del Consorzio n. 2021/3/5 del 21/05/2021;

- della presentazione al Comune competente di apposita istanza necessaria a munirsi dei titoli abilitativi finalizzati all'avvio dell'attività;

- della sottoscrizione della convenzione preliminare entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione di rilascio del nulla osta preliminare

5) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici, nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 33/2013.

CONVENZIONE PRELIMINARE PER INSEDIAMENTO INDUSTRIALE

TRA

IL **CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI AVELLINO** (di seguito, per brevità, denominato "**Ente**"), in persona del Presidente p.t. PISANO Pasquale, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio in Avellino alla C.da Campo Fiume 2/A- C.F. 80000830648;

E L'IMPRESA

Vetreria Casale di Francesco Casale con sede legale in Cervinara (AV) (CAP 83012) alla zona industriale ASI snc, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio numero di REA AV-203807 P.IVA n. 01786570620, che interviene nel presente atto in persona di, nato a (.....) il in qualità di della società (di seguito, per brevità, "soggetto insediando")

PREMESSO

- che con deliberazione del Comitato Direttivo dell'Ente n. del è stato concesso il richiesto nulla-osta preliminare (art.14 del Regolamento), alle condizioni tutte stabilite nella medesima deliberazione allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, dell'edificio produttivo in Area industriale di **Valle Caudina** tenimento del Comune di Cervinara della ditta **Vetreria Casale di Francesco Casale** per avviare un'attività di "lavorazione del vetro - vetreria".
- che, pertanto, si rende necessario regolare i rapporti dell'impresa nei confronti dell'Ente in ordine a specifici obblighi di condotta a carico della stessa.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premessa –

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto –

La presente convenzione disciplina obblighi e rapporti fra l'Ente ed il soggetto insediando di cui in premessa, per gli adempimenti e le attività previste dagli artt. 12 e segg. del Regolamento antecedenti al conseguimento del titolo abilitativo.

Art. 3 – Obblighi d'insediamento –

Il soggetto insediando dovrà munirsi del titolo abilitativo alla realizzazione delle attività in progetto, in conformità a quanto previsto dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii. e dal d.P.R. n. 160 del 2010 e ss.mm.ii., avanzandone idonea istanza al Comune territorialmente competente, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal rilascio del nulla osta preliminare da parte del Consorzio.

La produzione dell'istanza al Comune dovrà essere comunicata entro 15 giorni al Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente.





L'avvenuto rilascio o rigetto del titolo edilizio da parte del Comune dovrà essere comunicato nei successivi dieci giorni al Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente. Contestualmente, in caso di esito positivo, il tecnico incaricato dovrà rimettere dichiarazione asseverata della rispondenza del titolo edilizio al n.o. preliminare.

L'Ente, a seguito della comunicazione positiva, verificata la conformità del progetto e delle condizioni soggettive al nulla-osta preliminare, rilascia il nulla-osta definitivo.

Il rilascio del nulla-osta definitivo, nel quale, tra l'altro, si prenderà atto del titolo abilitativo, e la conseguente stipula di nuova convenzione (definitiva), consentono il legittimo insediamento ed esercizio delle attività da parte del soggetto insediando.

Il provvedimento, entro e non oltre 10 gg. dalla sua adozione, è pubblicato sull'Albo online dell'Ente e comunicato a mezzo PEC al soggetto insediando con invito ad espletare, entro e non oltre i successivi 15 giorni, gli adempimenti propedeutici alla stipula della eventuale convenzione definitiva.

Decorso infruttuosamente il termine di 30 gg. dalla comunicazione di cui sopra senza che il richiedente provveda agli adempimenti richiesti, il nulla-osta definitivo si intenderà automaticamente decaduto.

Ogni comunicazione inerente all'iter di insediamento dovrà essere indirizzata al Responsabile del Procedimento nominato dall'Ente, riportando in oggetto il "Num. reg. interno" assegnato alla presente convenzione.

Art. 4 – Servitù coattive –

L'Ente si riserva di stabilire, nel sottosuolo e nello spazio aereo di ciascun lotto e lungo i confini del lotto medesimo, condutture per acquedotti, gasdotti, fognature, elettrodotti e reti telefoniche, compatibilmente con l'insediamento.

L'installazione delle succitate strutture non dà diritto al proprietario di percepire alcuna indennità di sorta.

Art. 5 – Decadenza e risoluzione –

Ogni grave inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della presente convenzione, ovvero ogni altro inadempimento ritenuto dall'Ente, con congrua motivazione, di particolare rilevanza ai fini del regolare insediamento produttivo, comporta l'attivazione, su proposta del responsabile del procedimento, della procedura di decadenza, nel rispetto delle modalità partecipative di cui agli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/90.

La decadenza viene pronunciata dal Comitato Direttivo dell'Ente e comunicata all'impresa, nonché al Comune per quanto d'interesse in ordine al titolo abilitativo, a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata a/r.

Le parti riconoscono espressamente che l'efficacia della presente convenzione è risolta *ipso jure* ove intervenga pronuncia di decadenza dall'insediamento.



Art. 6 – Oneri e spese –

Il soggetto insediando si obbliga a sostenere tutti gli oneri, di qualsiasi origine e natura, connessi alla pratica d'insediamento e alla presenta convenzione. Per quanto concerne le imposte di bollo e di registrazione si chiedono le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 601/73, trattandosi di atto posto in essere per il raggiungimento dei fini istituzionali del Consorzio.

Art. 7 – Obblighi finali –

Il soggetto insediando, infine, si obbliga a partecipare all'eventuale Consorzio di gestione per le finalità di cui alla L.R.C. n. 19/2013 nonché a stipulare nuova convenzione a seguito del rilascio del nulla osta definitivo di cui all'art.15 del Regolamento.

Avellino, ...

IL SOGGETTO INSEDIANDO

IL CONSORZIO ASI

Si approvano espressamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. del codice civile, gli articoli 3) 4) 5) 6) 7) della presente convenzione.

Avellino, ...

IL SOGGETTO INSEDIANDO

IL CONSORZIO ASI



